



SENTENZA N.

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile – in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Valentina Valletta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.35677/19 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi del Tribunale di Napoli -XI sez. civile - avente ad oggetto: **azione di indebito arricchimento** e vertente

TRA

Torelli Dottori s.p.a. (C.F. 00205160427) , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Ubaldo Sassaroli e dall'Avv. Stefano Pica del foro di Ancona con studio in Ancona alla Via I Maggio n.150/B ;

ATTRICE

E

Caronte s.p.a. (C.F./P. Iva 06002470638), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Luigi Seccia del Foro di Roma e Federica Saggiomo del Foro di Napoli ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultima in Piazza Piedigrotta n.15 Napoli ;

CONVENUTA


CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.05.2021

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Torelli Dottori s.p.a. conveniva in giudizio la Caronte s.p.a. chiedendo il ristoro ex art.2041 c.c. del pregiudizio subito quale impresa appaltatrice di taluni lavori eseguiti presso il Borgo di Postignano in Umbria

Si costituiva la convenuta che deduceva l'incompetenza del giudice adito in virtù della clausola compromissoria pattuita nei contratti di appalti stipulati *inter partes* ; l'ammisibilità della domanda per carenza della necessaria residualità dell'azione di indebito arricchimento e/o per il





giudicato formatosi a seguito del giudizio già tenutosi tra le parti e definitivamente concluso con l'ordinanza della Corte di Cassazione n.15255 dell'08.01.2019. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c.

La causa veniva ritenuta matura sulle eccezioni di difetto di competenza e di difetto di residualità dell'azione esperita e veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 27.05.2021 alla quale veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.

Appare fondata l'eccezione di difetto di competenza del giudice adito per effetto della esistenza delle clausole compromissorie inserite nei contratti di appalto del 5.07.2017 , dalla cui esecuzione, secondo la prospettazione dell'attrice, sarebbe derivato l'indebito arricchimento .

Va rilevato che tali contratti recavano tutti (cfr. art.17) analoga clausola compromissoria ai sensi della quale : “ *le parti convengono che tutte le controversie che dovessero insorgere per contrasti sulla interpretazione delle clausole contrattuali, ovvero in merito alla esecuzione ed adempimento delle prestazioni a carico di ciascuna di esse saranno deferite, ove non siano risolte in via amichevole, al giudizio di un collegio arbitrale con sede in Perugia, composto da tre arbitri ...Gli arbitri così nominati decideranno secondo diritto mediante lodo avente valore di sentenza*”.

Proprio in virtù di tale pattuizione va dichiarato il difetto di competenza di questo giudice evidenziando come, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale , il vincolo contrattuale discendente dalla previsione di una clausola compromissoria si estende pacificamente anche alle domande proposte ex art.2041 c.c. (cfr. Corte Cass. sez. VI sent. 21.11.2011 n.24542 richiamata dalla più recente giurisprudenza di merito cfr. Corte Appello Cagliari sez. I sent. 24.05.2019 n.461).

Né può condurre ad una diversa soluzione la deduzione di parte attrice che, pur riconoscendo in linea di principio, che le clausole compromissorie che abbiano “ad oggetto le prestazioni dedotte in contratto” si estendono anche alla domanda di indebito arricchimento derivante dalla esecuzione del contratto (cfr. pag.2 della comparsa conclusionale), sostiene che la domanda ex art.2041 c.c. sarebbe compromessa in arbitri solo quando “*trae diretta causalità nel rapporto contrattuale*”.

Secondo l'assunto dell'attrice, invero, nel caso in esame , l'indebito arricchimento non troverebbe la sua *causa petendi* nel rapporto contrattuale, bensì nel “diniego di tutela giurisdizionale” che si sarebbe consumato nel precedente giudizio arbitrale e che sarebbe derivato dal regime preclusivo proprio di quel tipo di giudizio. Secondo l'attrice, infatti, il Collegio arbitrale , accertando il difetto di un benché minimo principio di prova in relazione alle pretese azionate dalla Torelli Dottori ed escludendo l'ammissibilità di una Ctu percipiente , sarebbe incorso in un “*diniego di adeguata consulenza tecnica nel procedimento arbitrale, diniego al quale il*





giudizio di appello non ha potuto porre rimedio e che ha comportato un vero e proprio difetto di tutela giurisdizionale “(cfr pag.3 comparsa conclusionale).

Orbene, è evidente che la tesi non appare condivisibile atteso che la ragione giustificatrice delle domande di parte attrice è insita proprio in quei contratti di appalto che includono le clausole compromissorie cui l'attrice vorrebbe sottrarsi : solo a seguito dell'esecuzione di tali contratti sarebbe maturato l'indebito arricchimento che l'attrice lamenta .

Pertanto, appare insussistente il “diniego di tutela giurisdizionale” che sarebbe da individuarsi nella impossibilità di pervenire ad una riforma del Lodo arbitrale già reso tra le parti, stante le peculiarità e i limiti del giudizio di impugnazione per nullità di cui agli artt. 827 e ss. c.p.c.

In definitiva, l'effetto preclusivo lamentato dall'attrice è diretta conseguenza della sua libera scelta di compromettere in arbitri tutte le controversie relative ai contratti di appalto: tale effetto preclusivo, proprio di ogni giudizio di impugnazione “a critica vincolata”, non integra alcun diniego di tutela giurisdizionale.

Ciò posto, non si vede come sia possibile che la domanda di indebito arricchimento che pure fosse collegata al maturare di tali preclusioni processuali, ma che comunque dipenda dalla esecuzione delle prestazioni contrattuali, possa essere deferita alla Autorità giurisdizionale ordinaria invece che a quelle arbitrale indicata in contratto come l'unica competente a conoscere delle vicende degli appalti.


La domanda attorea è poi inammissibile per carenza del requisito della necessaria residualità prescritto dall'art.2041 c.c.

E' noto, infatti, che l'azione di indebito arricchimento può essere esperita solo nell'ipotesi in cui non sussistano altri rimedi a favore del soggetto impoverito (“l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito” cfr.art.2042 c.c.).

E 'altresì noto che il siffatto requisito deve essere necessariamente accertato in astratto cioè a prescindere dalla previsione dell'esito concreto che potrebbe avere la proposizione delle altre azioni volte ad ottenere il ristoro del pregiudizio subito, mediante una valutazione da compiersi anche d'ufficio da parte del Giudice (cfr. Cass. civ. sez. I sent. 7.03.2014 n.5396; Cass.VI sez. sent. n.11038/2018).

Inoltre, l'azione di indebito arricchimento può essere esperita a seguito o in subordine all'esercizio di altri strumenti ma, come ricorda la pronuncia nr.15496 del 2018 della Cassazione citata dalla attrice, unicamente nei casi in cui su di essi si formi un giudicato di infondatezza della relativa pretesa “per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo diritto (ad es: in caso di nullità del titolo posto a base dell'azione contrattuale), con esclusione





delle ipotesi di rigetto della domanda per insufficienza o mancanza di prova” (cfr. ex multis Cass .civ. sez .I sent. 15.10.2015 nr. 20871 e Cass. civ. n.4492/2010).

Tali principi risultano, come è evidente, disattesi nella fattispecie in esame, nella quale l’attrice non solo disponeva in astratto di altro rimedio contrattuale (la domanda di accoglimento delle riserve iscritte nella contabilità degli appalti) rivolto al ristoro del medesimo pregiudizio lamentato in questo giudizio, ma ha concretamente azionato tale rimedio in altro giudizio, conclusosi negativamente solo a causa delle sue carenze difensive e probatorie (circostanza questa pacifica laddove con il Lodo è stato accertato , con statuizione passata in giudicato, il difetto anche solo di un principio di prova dei danni lamentati dall’appaltatrice v. pg.25 del lodo arbitrale).

La domanda di arricchimento senza causa deve , pertanto, ritenersi inammissibile perché carente del necessario presupposto della sussidiarietà e diretta a vedere ristorato il medesimo pregiudizio che, in altra sede, è stato considerato definitivamente insussistente per difetto di prova.

Né in senso contrario possono valere le deduzioni dell’attrice secondo cui la giurisprudenza di legittimità ammetterebbe la proposizione, in separato e successivo giudizio, della domanda ex art.2041 c.c. ogni qualvolta nel giudizio precedentemente instaurato per far valere la domanda contrattuale sia stata *“negata tutela per ragioni meramente processuali (quale può essere certamente anche quella conseguente alle preclusioni del regime di impugnazione di un lodo ex art.829”* (cfr. pag.4 comparsa Torelli Dottori).


Tali argomentazioni non appaiono conferenti.

Invero, la giurisprudenza richiamata dalla attrice (cfr. sentenza Cass. civ. 17.01.2020 n.979) non ammette che la parte che disponga di un valido titolo contrattuale e che abbia infruttuosamente proposto la relativa domanda giudiziale possa, poi, attivare a suo piacimento la domanda residuale ex art.2041 c.c. in successivi giudizi.

Tale giurisprudenza si riferisce alla peculiare ipotesi in cui , dichiarata l’insussistenza del titolo negoziale su cui sia stata fondata una prima domanda giudiziale , venga in successivo giudizio proposta la domanda di indebito arricchimento ex art.2041 c.c. con scelta processuale che la Cassazione reputa eccezionalmente ammissibile.

Si tratta , quindi, di precedenti giurisprudenziali in linea con il dettato normativo e con il consolidato orientamento giurisprudenziale che individuano il presupposto legittimante il ricorso alla azione ex art.2041 c.c. nell’assenza di altro rimedio , ad esempio di natura contrattuale, esperibile dalla parte ed impongono di accertare tale presupposto in astratto e di ritenere inammissibile l’azione ex art.2041 c.c. ogniqualvolta la parte disponga di altra azione, a prescindere da quale esito l’esperimento di tale distinta azione possa avere .





Inoltre, ammettono la proposizione dell'azione di indebito arricchimento unicamente nei casi in cui sulla domanda contrattuale si sia formato un giudicato di infondatezza *“per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo diritto”* escludendo peraltro espressamente la proposizione della domanda ex art.2041 c.c. quando la domanda di natura contrattuale esista e sia stata respinta (ad es: per insufficienza o mancanza di prova cfr. Cass. civ. sez. I sent. 15.10.2015 n.20871 Cass. civ. sent.4492 del 2010 e nr.6295/13).

Ebbene, come già osservato in precedenza, nella fattispecie in esame l'attrice disponeva in astratto dell'azione contrattuale tipica prevista a tutela degli appaltatori ed ha concretamente azionato tale rimedio in altro giudizio (quello arbitrale) conclusosi negativamente solo a causa delle sue carenze probatorie senza che fosse inficiata in alcun modo la validità del titolo negoziale (non è stata accertata la nullità dei contratti di appalto) sicché appare evidente che non sussistono i presupposti eccezionali per ammettere la successiva azione ex art.2041 c.c.

La domanda va , quindi, dichiarata inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 tenuto conto del valore della causa (da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000), dell'attività effettivamente svolta (con esclusione della fase istruttoria) e della natura , difficoltà e delle questioni giuridiche trattate .

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del sottoscritto giudice monocratico, definitivamente pronunciando così provvede:

- dichiara l'incompetenza del giudice adito per la sussistenza di clausola compromissoria nei contratti di appalto *inter partes*;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento per difetto di residualità;
- condanna l'attrice Torelli Dottori s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Caronte s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite che liquida in euro 14.914,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge.

Napoli, 20.09.21

IL GIUDICE

Dr.ssa V. Valletta





Arbitrato in Italia

